

18900-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

5

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 136/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da:

GIUSEPPE DE MARZO
IRENE SCORDAMAGLIA
PIERANGELO CIRILLO
DANIELA BIFULCO
ROSARIA GIORDANO

- Presidente -

Sent. n. sez. 445/2024
UP - 15/02/2024
R.G.N. 38279/2023

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

udito il Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha chiesto pronunciarsi
l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore, Avv. GIOVANNI DESTITO, il quale si è riportato ai motivi di ricorso
depositati, chiedendone l'accoglimento.

9/03

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 1° giugno 2023, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa in primo grado nei confronti di [REDACTED], ha riqualificato il reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali lievi, cagionate a [REDACTED] e [REDACTED], rideterminando la pena in mesi otto di reclusione e concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Dalla sintesi del fatto offerta dalla Corte d'appello, si apprende che l'imputato, alla guida della propria autovettura, investiva le due persone offese, non senza prima aver tentato, azionando clacson e segnalatori luminosi, di farsi strada per circa dieci minuti attraverso un assembramento creato da una decina persone che ostruivano il passaggio. Costoro avevano continuato a stazionare in strada, con atteggiamento aggressivo nei confronti del [REDACTED] che aveva intanto gridato ai pedoni di spostarsi. Dal che seguiva una lite, durante la quale i pedoni prendevano a calci l'auto. A quel punto, l'imputato inseriva la prima marcia, travolgeva le due persone offese prima citate e, realizzato quanto accaduto, arrestava la marcia, per poi essere malmenato dai presenti riportando, a sua volta, lesioni con prognosi di giorni venti. Tutti i testi ascoltati fornivano dichiarazioni in buona sostanza concordanti; le immagini estrapolate da un impianto di videoregistrazione confermavano le conclusioni del consulente tecnico della pubblica accusa.

2. Nell'interesse dell'imputato, è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 43 e 582, cod. pen., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale dimostrato la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni sia con riferimento alla volontà, da parte dell'imputato, di cagionare le ascritte lesioni, sia con riguardo al dolo eventuale, inteso come effettiva rappresentazione, in termini di alta probabilità, del verificarsi dell'evento. La Corte d'appello si è infatti riferita, in termini generici, a una confusa rappresentazione, da parte dell'imputato al momento del fatto, dell'evento lesivo, ma nulla ha aggiunto a proposito dell'*animus laedendi*, che deve caratterizzare il reato doloso. Sarebbero così stati ignorati, da parte della Corte territoriale, gli indici sintomatici richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della dimostrazione del dolo, anche *sub specie* di dolo eventuale. A tal proposito,

il ricorrente ritiene che la motivazione nulla dica e nulla dimostri circa l'elemento della rappresentazione, in capo all'imputato, della significativa probabilità del concreto verificarsi dell'evento lesivo.

2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 52, comma 2, lett b), del d. lgs. n. 274/2000, per non avere la Corte territoriale preso atto che, a fronte di lesioni lievissime, posto che le due persone offese hanno riportato lesioni giudicate guaribili in meno di venti giorni, la pena inflitta era illegale.

X **2.3** Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, *sub specie* di travisamento della prova, con riferimento all'art. 54 cod. pen. Sebbene la Corte abbia riconosciuto il concreto e imminente pericolo cui l'imputato si è trovato esposto, essa ha poi contraddittoriamente escluso la sussistenza dello stato di necessità.

2.4 Col quarto motivo, si lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 597 cod. proc. pen. e 62, primo comma, n.2, cod. pen. (provocazione), per non avere la Corte tenuto in conto, nel determinare la pena, della concessione della citata circostanza attenuante, così violando il divieto di *reformatio in pelus*, posto che l'appello era stato proposto dal solo imputato.

2.5 Col quinto motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., per avere il giudice territoriale determinato la pena senza riguardo alcuno per l'intensità del dolo.

3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Francesca Ceroni, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il terzo motivo, di carattere preliminare in quanto investe la sussistenza della causa scriminante dello stato di necessità, è fondato.

In via di premessa, gioverà ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di cause di giustificazione, lo stato di necessità non è configurabile nel caso in cui il soggetto che lo invochi possa sottrarsi alla minaccia ricorrendo alla protezione dell'Autorità, ove tale soluzione alternativa si prospetti come realmente praticabile ed efficace a neutralizzare la situazione di pericolo attuale in cui l'agente o il terzo destinatario della minaccia versa (Sez. 1, n. 47712 del 29/09/2022, Termine, Rv. 283785 - 01). Si è inoltre chiarito che «lo stato di necessità è incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo e richiede l'esistenza di una situazione di pericolo

attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile» (Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Moccardi, Rv. 263533 - 01).

Muovendo da tali coordinate, non può non rimarcarsi un salto logico nella motivazione dell'impugnata sentenza, con particolare riferimento al passaggio in cui il giudice dell'appello, con rilievo del tutto astrattizzante, si riferisce alla possibilità che l'imputato avrebbe avuto di chiedere e «ottenere lo sgombero forzoso della sede stradale dagli occupanti molesti e ostruzionistici chiedendo l'intervento della locale Polizia stradale o dei rappresentanti delle forze dell'ordine» (p. 5), pur dopo avere ripetutamente evidenziato la situazione di stallo e costrizione in cui l'imputato, circondato da una folla urlante e minacciosa, era venuto involontariamente a trovarsi. Siffatta conclusione stride con la ricostruzione dei fatti presa in considerazione dalla sentenza stessa: sotto questo profilo, la sentenza impugnata non offre una puntuale risposta ai motivi di appello relativi alla applicabilità della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., sicché il generico riferimento al *modus discensus* indicato dalla Corte d'appello, quale possibile iniziativa dell'imputato di fronte all'aggressione, non è esente dai vizi motivazionali denunciati (si veda Sez. 5, n. 25810 del 17/05/2019 Ud., Onnis, Rv. 276129 - 01, in motivazione, con riferimento alla diversa scriminante prevista dall'art. 52 cod. pen., ma con principio estensibile al caso in esame, dove si censura la prospettiva astrattizzante, fatta propria dal giudice, pur di fronte a specificità del caso che avrebbero giustificato l'applicazione della legittima difesa), data l'impossibilità, per l'imputato, in quella condizione, di evitare il passaggio alle vie di fatto.

Più precisamente, e a conferma di quanto appena illustrato, si ricorda che la Corte territoriale ha ricostruito il fatto evidenziando 1) la "situazione di stallo", protrattasi per cinque-dieci minuti, in cui l'imputato si era trovato, allorché tentava di allontanarsi, a bordo della propria auto e in compagnia di due amici, dal locale notturno; 2) la presenza di una folla urlante e minacciosa che aveva circondato la Panda non solo "nella parte anteriore del veicolo, ma anche lateralmente e posteriormente", e il conseguente timore dell'imputato che qualcuno infrangesse i finestrini; 3) la "strada a senso unico e particolarmente ristretta, dove era sostanzialmente intrappolato"; 4) la totale, reciproca estraneità tra imputato e persone offese, confermata da queste ultime, che dichiaravano di non aver mai visto il [REDACTED], ciò che ha portato il giudice dell'appello a ritenere che l'imputato non avesse agito per ritorsione, bensì unicamente reagito "con la forza alla condotta ingiusta del gruppo dei pedoni che lo avevano circondato".

Tali puntualizzazioni della Corte territoriale altro non indicano se non la progressiva restrizione del campo di possibilità di libere scelte d'azione in capo

all'imputato; restrizione che, lungi dal profilare una causa di giustificazione basata sulla mera percezione soggettiva del pericolo, è riferibile, invece, all'oggettiva situazione per come descritta e restituita dalla Corte d'appello stessa.

A tal proposito, deve anche ricordarsi che, dalla ricostruzione del fatto fornita dai giudici di merito, si apprende che l'imputato, prima di azionare l'acceleratore per farsi strada e travolgere le due persone offese, aveva tentato altre soluzioni: egli aveva infatti azionato il clacson dell'auto, ciò che determinava la reazione aggressiva dei pedoni; alla conseguente protesta verbale del [REDACTED], faceva seguito un'aspra discussione, durante la quale questi ultimi prendevano a calci l'auto dell'imputato. In definitiva, alla luce della ricostruzione del fatto offerta dalla Corte territoriale, da un lato, e dei principi che devono orientare l'interprete in tema di applicazione dell'esimente dello stato di necessità, dall'altro, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia affrontato in termini illogici il tema della praticabilità di una condotta alternativa corretta (*ex multis*, cfr. Sez. 1, n. 51159 del 12/10/2023, Egosha Donaldson, Rv. 285611 - 01)

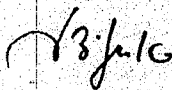
2. La fondatezza del motivo terzo assorbe i motivi restanti. Da quanto fin qui illustrato, consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 15/02/2024

Il Consigliere estensore
Daniela Bifulco



Il Presidente
Giuseppe De Marzo

